Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

## Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

## Art. 52

(Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)(1)(2)

1. I funzionari delegati dell'Amministrazione regionale presentano al competente Servizio della Direzione centrale preposta al controllo il rendiconto delle somme gestite al termine di ciascun esercizio finanziario munito dell'attestazione di riscontro di regolarità amministrativa del dirigente della struttura di appartenenza.

(3)(4)

- 2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.
- 3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.
- **4.** Al rendiconto del funzionario delegato è allegato, in luogo degli ordinativi estinti, un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.

(5)

## Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 6/2013
- **2** Le disposizioni derivanti dalla sostituzione del presente articolo ad opera dell'art. 13, comma 4, L.R. 6/2013, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, comma 7, L.R. 6/2013, nella versione modificata dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 6, L. R. 27/2014

- Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015, con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
- Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015, con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.